

CONSORZI STABILI E PARTECIPAZIONE CONGIUNTA DEI CONSORZIATI, ECCEZIONE QUANDO LA STAZIONE APPALTANTE APPLICA FACOLTA' DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

TERZO DECRETO CORRETTIVO

Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62

(G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 - in vigore dal 17 ottobre 2008)

Art. 36. Consorzi stabili

(...)

5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 152 del 2008)

Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (...)

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008)

Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia

8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008)

Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si

applica l'articolo 353 del codice penale. Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9 e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale

(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 2008)

Scopo

Con la modifica dell'articolo 36, comma 5 del codice dei contratti introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del terzo correttivo, i consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e solo per questi ultimi vi sarà il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; qualora, tuttavia, le stazioni appaltanti faranno ricorso della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9 per i lavori e all'articolo 124, comma 8 per servizi e forniture (esclusione automatica delle offerte anomale), il divieto sarà esteso a tutti i consorziati.

La stessa disciplina riguarderà i consorzi fra società cooperative ed artigiani

Tratto da

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA Resoconto della VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) 29 luglio 2008_ PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

g) con riferimento all'articolo 36 del Codice, occorre che il Governo assicuri condizioni di pari trattamento a tutte le tipologie di consorzi, siano essi consorzi stabili, in qualunque forma costituiti, o consorzi di società cooperative

Tratto da

SENATO DELLA REPUBBLICA_ COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) MARTEDÌ 29 LUGLIO 2008 _25ª Seduta (antimeridiana) Presidenza del Presidente GRILLO
Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Castelli.
La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (n. 12) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 12

(...)

2.17 Consorzi stabili

L'attuale normativa penalizza e discrimina l'accesso alle gare dei consorzi stabili rispetto alle altre forme associative.

Poichè si ritiene che l'istituto del consorzio stabile cada al contrario incoraggiato, si propone la modifica dell'art. 36 commi 5 e 6 del codice, suggerendo la seguente riformulazione:

Art.36 comma 5: " I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile."

Art. 37 comma 7: " E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lettera b) sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato

A cura di Sonia Lazzini